

COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 31.10.2012

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 12.04.2012 AD OGGETTO: 'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2012'. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno **duemiladodici** il giorno **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **16.35** nella sala consiliare della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 12524 in data 26.10.2012, si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - DE LUCIA MICHELE	Presente	10 - MANDARA ANNA	Presente
2 - FUSCO FRANCESCO	Presente	11 - ALTOBELLI ANTONIO	Presente
3 - GUIDA GIUSEPPE	Assente	12 - LUCIBELLO ANTONINO	Presente
4 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	13 - MARRONE DOMENICO	Presente
5 - PALUMBO ANTONIO	Presente	14 - MARRONE GAETANO	Assente
6 - D'URSO BENIAMINO	Presente	15 - VESPOLI LUCA	Presente
7 - DI LEVA ANTONINO	Presente	16 - MASCOLO FRANCESCO PAOLO	Presente
8 - SAVINO MARIA GRAZIA	Presente	17 - CASTELLANO GIUSEPPE	Presente
9 - CASOLA RAFFAELE MARCO	Presente		

- **Componenti assegnati:** Sindaco e n. 16 Consiglieri
- **Componenti in carica:** Sindaco e n. 16 Consiglieri
- **Presenti:** n. 15 (quindici)
- **Assenti:** n. 2 (Guida Giuseppe e Marrone Gaetano)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 TUEL), il Segretario Comunale **Dott. Pasquale Marrazzo**

Assume la presidenza il Sindaco **Michele De Lucia**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Preso atto della proposta di deliberazione a firma del Sindaco che testualmente recita:

VISTO il decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che, agli articoli 8 e 9, ha istituito, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili, la nuova imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014;

CONSIDERATO che l'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria con applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo, altresì, l'applicazione a regime della medesima imposta dal 2015;

DATO ATTO che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 così come modificato con la deliberazione la cui approvazione è iscritta al precedente punto dell'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 ad oggetto: "Imposta municipale propria. Provvedimenti per l'anno 2012" con la quale sono state approvate per l'imposta municipale propria, in riferimento all'anno 2012, le aliquote e la detrazione per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

DATO ATTO che, successivamente all'approvazione della deliberazione di cui al precedente punto, con la legge n. 44 del 26.04.2012, in sede di conversione del decreto-legge n. 16 del 02.03.2012, sono state approvate, in tema di imposta municipale propria, modifiche ai provvedimenti legislativi sopra indicati tra le quali si evidenziano, ai fini del presente provvedimento, le seguenti:

- l'articolo 4, comma 5, lett. a), del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012, n. 44 ha apportato, tra l'altro, modifiche alla definizione di abitazione principale del soggetto passivo;
- l'articolo 4, comma 1-ter, lett. a), del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012, n. 44 ha aggiunto all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 la previsione dell'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Comune di Positano risulta classificato in tale elenco come comune montano;
- l'articolo 4, comma 12-quinquies, del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012, n. 44 prevedendo che l'assegnazione della ex casa coniugale fa sorgere in ogni caso un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, ne riconosce la soggettività passiva per l'imposta municipale propria in via esclusiva. L'imposta municipale propria deve essere versata, quindi, per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale sia dell'intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 12-quinquies, del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, essendo intervenuta successivamente a quella disposta dall'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 e regolando in maniera diversa la soggettività passiva della fattispecie in commento, ha determinato, così come chiarito anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3/DF del 18.05.2012, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, l'abrogazione tacita per incompatibilità della disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 10, ultimo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 in base alla quale l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione trovavano applicazione anche nei confronti del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultasse assegnatario della casa coniugale;



RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, in esecuzione delle innovazioni legislative riportate al precedente punto, all'approvazione delle seguenti modifiche alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 ad oggetto: "Imposta municipale propria. Provvedimenti per l'anno 2012":

- nel punto 5. del deliberato e della proposta e nel nono capoverso della premessa della proposta le parole: "dimora abitualmente e risiede anagraficamente" sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile";
- nel punto 2. del deliberato e della proposta e nel settimo capoverso della premessa della proposta viene eliminata la lettera b) contenente l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133;
- nel punto 6. del deliberato e della proposta viene eliminata la lettera b) e nel decimo capoverso della premessa della proposta viene eliminato il secondo punto, contenenti il riconoscimento delle agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nei confronti del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 9, comma 3, lett. a), del decreto-legge 10.10.2012, n. 174 prevede che in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 entro il 31 ottobre 2012;

DATO ATTO che, con decreto del Ministro dell'Interno del 02.08.2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012;

VISTO il comma 15, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;

2. di approvare, in esecuzione delle innovazioni legislative, in tema di imposta municipale propria, riportate in premessa, le seguenti modifiche alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 ad oggetto: "Imposta municipale propria. Provvedimenti per l'anno 2012":
 - a) nel punto 5. del deliberato e della proposta e nel nono capoverso della premessa della proposta le parole: "dimora abitualmente e risiede anagraficamente" sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile";
 - b) nel punto 2. del deliberato e della proposta e nel settimo capoverso della premessa della proposta viene eliminata la lettera b) contenente l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133;
 - c) nel punto 6. del deliberato e della proposta viene eliminata la lettera b) e nel decimo capoverso della premessa della proposta viene eliminato il secondo punto, contenenti il riconoscimento delle agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nei confronti del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
3. di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 2. alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012, in esecuzione della normativa richiamata in premessa, hanno effetto dal primo gennaio 2012;
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione del comma 15, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;



Relaziona sull'argomento il Sindaco;
Non essendovi ulteriori interventi o proposte di rettifica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione;

VISTO il decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che, agli articoli 8 e 9, ha istituito, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili, la nuova imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014;

CONSIDERATO che l'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria con applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo, altresì, l'applicazione a regime della medesima imposta dal 2015;

DATO ATTO che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 così come modificato con la deliberazione la cui approvazione è iscritta al precedente punto dell'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 ad oggetto: "Imposta municipale propria. Provvedimenti per l'anno 2012" con la quale sono state approvate per l'imposta municipale propria, in riferimento all'anno 2012, le aliquote e la detrazione per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

DATO ATTO che, successivamente all'approvazione della deliberazione di cui al precedente punto, con la legge n. 44 del 26.04.2012, in sede di conversione del decreto-legge n. 16 del 02.03.2012, sono state approvate, in tema di imposta municipale propria, modifiche ai provvedimenti legislativi sopra indicati tra le quali si evidenziano, ai fini del presente provvedimento, le seguenti:

- l'articolo 4, comma 5, lett. a), del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012, n. 44 ha apportato, tra l'altro, modifiche alla definizione di abitazione principale del soggetto passivo;
- l'articolo 4, comma 1-ter, lett. a), del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012, n. 44 ha aggiunto all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 la previsione dell'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Comune di Positano risulta classificato in tale elenco come comune montano;
- l'articolo 4, comma 12-quinquies, del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012, n. 44 prevedendo che l'assegnazione della ex casa coniugale fa sorgere in ogni caso un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, ne riconosce la soggettività passiva per l'imposta municipale propria in via esclusiva. L'imposta municipale propria deve essere versata, quindi, per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale sia dell'intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 12-quinquies, del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, essendo intervenuta successivamente a quella disposta dall'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 e regolando in maniera diversa la soggettività passiva della fattispecie in commento, ha determinato, così come chiarito anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3/DF del 18.05.2012, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, l'abrogazione tacita per incompatibilità della disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 10, ultimo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 in base alla quale l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione trovavano applicazione anche nei confronti del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultasse assegnatario della casa coniugale;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, in esecuzione delle innovazioni legislative riportate al precedente punto, all'approvazione delle seguenti modifiche alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 ad oggetto: "Imposta municipale propria. Provvedimenti per l'anno 2012":

- nel punto 5. del deliberato e della proposta e nel nono capoverso della premessa della proposta le parole: "dimora abitualmente e risiede anagraficamente" sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile";
- nel punto 2. del deliberato e della proposta e nel settimo capoverso della premessa della proposta viene eliminata la lettera b) contenente l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso



strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133;

- nel punto 6. del deliberato e della proposta viene eliminata la lettera b) e nel decimo capoverso della premessa della proposta viene eliminato il secondo punto, contenenti il riconoscimento delle agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nei confronti del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 9, comma 3, lett. a), del decreto-legge 10.10.2012, n. 174 prevede che in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 entro il 31 ottobre 2012;

DATO ATTO che, con decreto del Ministro dell'Interno del 02.08.2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012;

VISTO il comma 15, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, apposto in calce alla proposta di deliberazione e di seguito riportato:



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Visto l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Vista la precedente proposta di deliberazione;

Riscontratane la regolarità tecnica e contabile;

Esprime il seguente parere:

La precedente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO e CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

F.to dott. Gianpiero Cicalese

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 15 (quindici)

Assenti n. 2 (due: Guida Giuseppe e Marrone Gaetano)

Votanti n. 15 (quindici)

Voti favorevoli n. 15 (quindici)

Voti contrari 0 (zero)

Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, in esecuzione delle innovazioni legislative, in tema di imposta municipale propria, riportate in premessa, le seguenti modifiche alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 ad oggetto: "Imposta municipale propria. Provvedimenti per l'anno 2012":
 - a) nel punto 5. del deliberato e della proposta e nel nono capoverso della premessa della proposta le parole: "dimora abitualmente e risiede anagraficamente" sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile";
 - b) nel punto 2. del deliberato e della proposta e nel settimo capoverso della premessa della proposta viene eliminata la lettera b) contenente l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133;
 - c) nel punto 6. del deliberato e della proposta viene eliminata la lettera b) e nel decimo capoverso della premessa della proposta viene eliminato il secondo punto, contenenti il riconoscimento delle agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nei confronti del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
3. di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 2. alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012, in esecuzione della normativa richiamata in premessa, hanno effetto dal primo gennaio 2012;
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione del comma 15, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;



Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 15 (quindici)

Assenti n. 2 (due: Guida Giuseppe e Marrone Gaetano)

Votanti n. 15 (quindici)

Voti favorevoli n. 15 (quindici)



Voti contrari 0 (zero)

Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale Marrazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 12.11.2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 12.11.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12.11.2012, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 12.11.2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Positano, li 12 NOV. 2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Luigi Calza